

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4251

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGLIARDI, MATTARELLI, TOROS, CENGARLE, BOLOGNA,
SINESIO, SIMONACCI, SEMERARO, CAVALLARI NERINO**

Presentata il 14 luglio 1967

**Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
sull'ordinamento dello stato civile**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Allo scopo di permettere un completo inserimento del minore nella famiglia adottiva la legge istitutiva dell'adozione speciale approvata dal Parlamento, ha stabilito:

a) che « l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome » (articolo 314/26, primo comma);

b) che « con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine » (articolo 314/26, secondo comma);

c) che « salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell'atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile ri-

ferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con la esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o maternità del minore » (articolo 314/28).

Sembra perciò opportuno, stabilire che la trascrizione del decreto di adozione nei registri di stato civile sostituisca l'atto di nascita originario dell'adottato, atto che viene in tal modo considerato nullo.

Si propone quindi che il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, venga completato con lo articolo considerato dall'unità proposta che ci auguriamo abbia, onorevoli colleghi, la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La decisione definitiva che pronuncia la adozione speciale viene trascritta, a cura del cancelliere del tribunale dei minorenni, nei registri di stato civile del luogo di nascita dell'adottato e, nel caso di minore di nazio-

nalità straniera, nei registri di stato civile del luogo di residenza degli adottanti al momento della preindicata pronuncia.

La trascrizione enuncia il giorno e il luogo della nascita, il sesso del bambino e il suo prenome, così come risultano dal decreto di adozione, i prenomi, i nomi, la data e il luogo di nascita e la residenza degli adottanti. Essa non contiene alcuna indicazione relativa alla filiazione reale del bambino.

La trascrizione tiene luogo dell'atto di nascita del bambino.

L'atto di nascita originario viene contrassegnato con la menzione « adozione » ed è considerato nullo.